Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 luglio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 2606

Ministero dell'interno:
Conferimento di ricompense al valor civile . Pag. 2607
Conferimento di ricompense al merito civile . Pag. 2609
Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza. Pag. 2610

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. **1438**.
Approvazione dello statuto del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche . . . . Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. **1439**.
Erezione in ente morale dell'Associazione culturale « Amici dell'Archiginnasio », con sede in Bologna Pag. 2610

1960

LEGGE 28 giugno 1960, n. **643**.
Cessazione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia . . . . Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. **644**.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, nella frazione Conscio del comune di Casale sul Sile (Treviso) . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. **645**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Villa Banale del comune di Stenico (Trento) . . . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. **646**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Avaglio del comune di Lauco (Udine) . . . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. **647**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in contrada San Tommaso del comune di Avellino . . . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. **648**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia, sotto l'invocazione di San Giuseppe Sposo della Vergine Maria, della Curazia autonoma di San Donato nel comune di Samone (Trento) . . . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1960.
Determinazione della misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltare dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali, per il biennio 1° luglio 1960-30 giugno 1962. Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1959.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1959-1960 . . . . Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1960.
Istituzione della Sezione doganale di Priolo, dipendente dalla dogana di Siracusa . . . . Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 404 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'installazione ad Andria (provincia di Bari) di una centrale telefonica automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri . . . . Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 556 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sostituzione della centrale telefonica automatica di Brindisi, sistema Ericsson, con una nuova centrale sistema Siemens SMN 2 di 2440 numeri . . . . Pag. 2613

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 605 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'installazione a San Severo (provincia di Foggia) di una centrale telefonica automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson, come già previsto, di 1200 numeri . . . . . . Pag. 2613

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 5 d/37 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI) concernente lo spostamento a Follonica del centro di distretto telefonico di Massa Marittima, la costituzione dei centri di settore telefonico di Follonica (comprendente i comuni di Follonica e Gavorrano) e di Massa Marittima (comprendente i comuni di Massa Marittima e di Montieri), l'istituzione delle nuove reti telefoniche urbane di Follonica, Gavorrano e Monfieri già estensioni della rete urbana di Massa Marittima, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario . . . . Pag. 2613

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.
Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma. Pag. 2614

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 26 strade in provincia di Terni . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 31 strade in provincia di Trapani . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 18 strade in provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 33 strade in provincia di Pesaro-Urbino . . . . Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1960.
Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1960 . . . . Pag. 2618

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli. Pag. 2619
Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 2619
Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea . . . . Pag. 2619
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione . . . . . Pag. 2619

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso) relativa alla soppressione del fabbricato già previsto su parte del mappale 623 tra piazza Andrea d'Isernia e rampa mercato . . Pag. 2619

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione) . . . . Pag. 2619
Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione) . . . . Pag. 2619

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa agricola « Santo Isidoro », con sede in San Nicolò d'Arcidano (Cagliari). Pag. 2620
Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Edili ed Affini », con sede in Palena (Chieti). Pag. 2620
Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Nuova Trinacria » (ora « La Nuova Trinacria Romana »), con sede in Roma . . . . Pag. 2620
Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Italcellulosa », con sede in Roma . . . . Pag. 2620
Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Rapolano Terme - fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Rapolano Terme (Siena) . . . . Pag. 2620

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 2620

Ministero dei trasporti: 52ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 per le prove e verifiche dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti . Pag. 2620

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2621

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « La Perla ». Pag. 2622

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 2622

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo . . Pag. 2624

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami per il conferimento di venti borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche. Pag. 2626

Ministero della pubblica istruzione: Disposizioni per la presentazione delle domande di esonero della prova pratica integrata da colloquio ai fini del collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici dei ruoli speciali transitori . . . . Pag. 2628

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe od equiparato dei ruoli organici del personale esecutivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1959 . . . . Pag. 2628

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 13 giugno 1960

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate.

CROCE AL VALOR MILITARE

ALESSANDRELLI Algemiro di Arturo, da Sapri (Salerno), classe 1908, capitano genio complemento XXV battaglione genio, divisione GG.FF. — Comandante di compagnia genio collegamenti, durante un forte attacco nemico che riusciva a penetrare profondamente nel nostro schieramento, non esitava, malgrado il continuo efficace tiro d'artiglieria avversaria, a recarsi ripetutamente di giorno e di notte, presso i reparti più avanzati per provvedere assieme ai suoi soldati al ripristino dei collegamenti tanto necessari alla buona riuscita delle operazioni di contrattacco. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Tunisia, 6 marzo 1943.

ZANARDI Mario, da Montechiarugolo (Parma), classe 1920, carabiniere, sezione P.M. tappa speciale 301. — Fatto segno a fuoco di armi automatiche da parte di un gruppo di banditi che prendevano in un'imboscata l'autocarro sul quale egli si trovava e che uccidevano il conduttore dell'automezzo, riusciva con grande sangue freddo e estrema decisione, facendo uso delle armi, a liberarsi dal cerchio degli assalitori ed a raggiungere dopo una lunga e faticosa marcia un comando tappa che dietro le sue indicazioni organizzava tempestivamente una battuta alla quale egli volontariamente partecipava prodigandosi in ogni modo per il recupero dell'automezzo e della salma del compagno caduto. — Retschisa (Russia) 27 marzo 1943.

(4407)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 9 maggio 1960, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alla città di SALERNO, ai comuni di VALMONTONE e di PALESTRINA ed alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel giorno e nel luogo a fianco di ciascuna indicati:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **PICCININI Egidio,** il 23 marzo 1955 in Bruxelles (Belgio).

Con encomiabile coraggio e sprezzo del pericolo, in occasione di un incendio divampato nell'Azienda ove lavorava, riusciva a trarre in salvo 4 donne in procinto di morire asfissiate. Sebbene anch'egli intossicato dal fumo, rientrava nell'edificio in fiamme nel nobile tentativo di soccorrere un'altra persona, ma, colpito da asfissia, perdeva la vita nell'eroico intento. Mirabile esempio di generoso altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **RUGGERI Raimondo,** il 24 giugno 1959 in Parre (Bergamo).

Durante l'imperversare di un violento nubifragio, richiamato dalle disperate invocazioni di soccorso di una madre, con esemplare spirito di abnegazione si introduceva nell'interno di un'abitazione minacciata da una grossa frana al fine di trarre in salvo la donna con i suoi due figlioletti. Sprezzante del pericolo, mentre l'edificio crollava, faceva scudo con il proprio corpo ai due bambini, riuscendo a salvarli pagando con la propria vita il nobile gesto. Fulgido esempio di generoso altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **FARINELLA Giuseppa Epifania in GIUNTA,** il 9 novembre 1959 in Castellana Sicula (Palermo).

Scoppiato un incendio al piano terreno della sua abitazione, si accorgeva, dopo essersi a stento posta in salvo, che i suoi due figlioletti non avevano potuto seguirla. Mentre il marito, con altri volenterosi, si prodigava nell'opera di spegnimento delle fiamme, rientrava eroicamente nell'abitazione e, non riuscendo a portare in salvo le sue creature ormai asfissiate, condivideva la loro sorte immolando generosamente la vita. Fulgidissimo esempio del più nobile amore materno.

Medaglie d'argento

Città di SALERNO, 1940-1945.

Sopportava con intrepido coraggio e fiero comportamento numerosi bombardamenti, sacrificando la vita di molti suoi figli. Offriva nobile esempio di vivissima fede nel libero avvenire della Patria.

Comune di VALMONTONE, 1940-1945.

Sopportava, con impavida fierezza, numerosi bombardamenti aerei che distruggevano la maggior parte dei suoi edifici e procuravano la morte di centocinquantasette dei suoi figli migliori, mai piegando davanti all'invasore in armi, nè dubitando nei migliori destini della Patria.

Comune di PALESTRINA, 1943-1944.

Con alto spirito di civismo ed incrollabile fede in un migliore avvenire della Patria, sopportava, durante l'ultimo conflitto bellico, gravi perdite di uomini e di cose, offrendo, anche, un generoso contributo alla nobile lotta per la liberazione dell'Italia.

4° **REGGIMENTO ALPINI,** giugno 1957 in Torino.

Nel frangente di disastrose alluvioni che cagionarono ingenti danni, vittime umane e grave stato di allarme, i Reparti del 4° reggimento alpini svolsero — per più giorni e più notti consecutive — rischiosa, faticosa ed insonne opera di salvataggio e di soccorso, dando alta prova di coraggio, di altruismo, di spirito di abnegazione e di sacrificio, che valse loro il plauso delle autorità e la gratitudine delle popolazioni colpite.

Alla memoria di **GORINI Bruno,** l'11 agosto 1958 in Polesine Parmense (Parma).

Con spirito di abnegazione e sprezzo del pericolo, sebbene inesperto di nuoto, si lanciava in soccorso di persone in procinto di annegare, sacrificando, nel nobile tentativo, la propria vita. Mirabile esempio di generoso altruismo.

FILIA Giovanni, il 20 aprile 1959 in Illorai (Sassari).

In piena notte, scorti due malviventi che fuggivano dopo aver rubato un giogo di buoi, dando prova di grande coraggio e sprezzo del pericolo, ingaggiava con essi un conflitto a fuoco, riuscendo, assieme ad altro animoso, a metterli in fuga ed a recuperare la refurtiva.

PIRA Salvatore, il 20 aprile 1959 in Illorai (Sassari).

In piena notte, scorti due malviventi che fuggivano dopo aver rubato un giogo di buoi, dando prova di grande coraggio e sprezzo del pericolo, ingaggiava con essi un conflitto a fuoco, riuscendo, assieme ad altro animoso, a metterli in fuga ed a recuperare la refurtiva.

Alla memoria di **BEDIN Giorgio,** il 28 aprile 1959 in Arcugnano (Vicenza).

Scorti, riversi sull'aia, due suoi congiunti folgorati dalla corrente elettrica, nel generoso e altruistico intento di porgere loro aiuto, si lanciava verso di essi rimanendo fulminato all'istante e pagando con la vita il suo nobile e purtroppo vano tentativo.

Alla memoria di **MENICATTI Ruggero,** il 12 luglio 1959 in Montevarchi (Arezzo).

Con nobile ardimento ed elevato spirito di altruismo si lanciava — sebbene poco esperto nel nuoto — in soccorso di una tredicenne in procinto di annegare nelle acque profonde e vorticose di un fiume. La salvava da sicura morte, pagando con la vita il suo nobile e generoso gesto.

CHISINI Carlo, il 23 luglio 1959 in Ostia (Roma).

Dando prova di coraggio, di alto spirito di altruismo e di spiccato senso del dovere, salvava da sicura morte due persone in procinto di annegare in mare mosso e profondo, dopo avere sostenuto notevoli e rischiosi sforzi durante un percorso a nuoto di circa 200 metri.

Alla memoria di **TORINO Ignazio,** il 27 luglio 1959 in Santa Ninfa (Trapani).

Dopo essersi prodigato nell'opera di spegnimento di un incendio, penetrava per primo, con sprezzo del pericolo, nel locale ove le fiamme non erano ancora del tutto domate. Travolto dall'improvviso crollo del soffitto, perdeva la vita nell'adempimento del suo dovere.

FELAPPI Innocenzo, il 19 agosto 1959 in Pisogne (Brescia).

Con generoso spirito di altruismo, coraggiosamente si tuffava per ben due volte in acqua, riuscendo, dopo strenui sforzi, a trarre in salvo due turisti tedeschi in procinto di annegare.

BRAMBILLA Ernesto, il 24 agosto 1959 in Concorezzo (Milano).

Con cosciente sprezzo del pericolo, accorreva prontamente in soccorso di un collega di lavoro calatosi ad ispezionare un sistema di fognature e nel generoso — purtroppo vano — tentativo, veniva colpito egli stesso da una grave forma di asfissia.

FERRERO Pietro, il 21 ottobre 1959 in Barbania (Torino).

Calatosi, con altro animoso, in un pozzo profondo, si prodigava, con generoso spirito di altruismo e tenace sprezzo del pericolo, per ben 10 ore nella commovente opera di salvataggio di un lavoratore travolto da una frana. Rifiutando ogni sostituzione, riusciva, finalmente, a portare il malcapitato in salvo alla superficie.

GALLO LASSERE Pietro, il 21 ottobre 1959 in Barbania (Torino).

Calatosi, con altro animoso, in un pozzo profondo, si prodigava, con generoso spirito di altruismo e tenace sprezzo del pericolo, per ben 10 ore nella commovente opera di salvataggio di un lavoratore travolto da una frana. Rifiutando ogni sostituzione, riusciva, finalmente, a portare il malcapitato in salvo alla superficie.

Medaglie di bronzo

BASTIA Giuseppe, il 29 agosto 1940 in Castenaso (Bologna).

In occasione di gravi esplosioni verificatesi in un importante polverificio, che provocarono ingenti danni, vittime e stato di pericolo nella zona, si distingueva nell'opera di soccorso, a persone ed a cose, dando prova di coraggio e di alto spirito di altruismo e di sacrificio.

DI PAOLO Francesco, il 15 luglio 1943 in Foggia.

In occasione di un grave bombardamento della stazione di Foggia, prestava la sua opera — con altruismo e sprezzo del pericolo — contribuendo ad allontanare alcuni vagoni ferroviari carichi di esplosivo. Nel generoso intervento riportava gravi ferite.

BENVENUTO Attilio, il 15-22 luglio 1943 in Foggia.

Prodigandosi attivamente nelle operazioni di soccorso organizzate durante le incursioni aeree, incurante del pericolo e con grave rischio, riusciva, con l'ausilio di altri volenterosi, ad evitare lo scoppio di alcuni vagoni carichi di esplosivo, già in preda alle fiamme.

ARDITO Ernesto, il 25 ottobre 1954 in Salerno.

Addetto al servizio di un filobus rimasto bloccato da una violenta alluvione, si adoperava efficacemente per mettere al riparo i passeggeri nell'androne di una casa; a seguito del crollo di una frana che travolgeva ed uccideva due dei viaggiatori, si prodigava per porre in salvo gli altri, attraversando numesose volte la strada invasa dalle acque e correndo serio pericolo di annegare.

MORO Giovanni Santo, il 6 novembre 1955 in Palermo.

Si gettava in acqua in soccorso di un individuo che, caduto fra la banchina e la murata di una nave già in fase di manovra, correva grave rischio di essere schiacciato e travolto dal risucchio dell'elica, riuscendo a trarlo in salvo alla scaletta di accesso alla banchina.

RICCIARDELLI Angelo, il 25 luglio 1958 e 9 agosto 1958 in Capaci (Palermo).

In due diverse circostanze contribuiva efficacemente al salvataggio di ragazzi travolti dai marosi, in mare agitato, dimostrando alte doti di altruismo e sprezzo del pericolo.

PONTILIO Tindaro Giovanni, dal 1958 al 1959 in Vasto (Chieti).

In diverse circostanze, coraggiosamente, si prodigava nell'opera di salvataggio di cinque persone che rischiavano di annegare.

PICOCO Francesco, l'11 maggio 1959 in Nova Siri (Matera).

Scorto un bambino che indugiava fra le rotaie all'approssimarsi di un convoglio ferroviario sul quale egli stesso viaggiava, coraggiosamente e con grave rischio, saltava dal treno in corsa nel tentativo di salvare il pericolante dall'investimento. Nel generoso intervento, riportava varie ferite che gli impedivano di raggiungere il suo nobile intento.

MAURER Horst, il 18 maggio 1959 in Montecchio Maggiore (Vicenza).

Con alto sentimento di altruismo accorreva, con altro generoso, per soccorrere e salvare da sicura morte un uomo viaggiante a bordo di un'autovettura che — precipitata nella scarpata laterale della strada — si era incendiata. Nella rischiosa opera di spegnimento delle fiamme, riportava varie ustioni.

TONNDORF Gunter Erich, il 18 maggio 1959 in Montecchio Maggiore (Vicenza).

Con alto sentimento di altruismo accorreva, con altro generoso, per soccorrere e salvare da sicura morte un uomo viaggiante a bordo di un'autovettura che — precipitata nella scarpata laterale della strada — si era incendiata. Nella rischiosa opera di spegnimento delle fiamme, riportava varie ustioni.

GUALANDI Lelio, il 5 giugno 1959 in Calolziocorte (Bergamo).

Coraggiosamente soccorreva una donna in procinto di annegare, riuscendo con grave rischio personale e dopo non lievi sforzi, a trarla in salvo.

BACCI Bruno, il 7 giugno 1959 in Venezia.

Con generoso spirito di altruismo, viste in acqua due persone in procinto di annegare, si tuffava in loro soccorso, riuscendo, dopo strenui sforzi, a trarle in salvo alla riva.

FILIPPESCHI Graziano, l'8 giugno 1959 in Ravenna.

Si tuffava con generoso slancio e pronta decisione in soccorso di una persona precipitata a bordo di un'automobile nelle acque di un canale, riuscendo, con l'aiuto di altri due volenterosi sopraggiunti, a sottrarre da sicura morte il malcapitato.

GELOSI Antonio, l'8 giugno 1959 in Ravenna.

Si tuffava con generoso slancio e pronta decisione in soccorso di una persona precipitata a bordo di un'automobile nelle acque di un canale, riscendo, con l'aiuto di altri due volenterosi sopraggiunti, a sottrarre da sicura morte il malcapitato.

PLATTNER Giorgio, l'8 giugno 1959 in Caldaro (Bolzano).

Scorte due bambine in procinto di annegare, con ammirevole spirito di altruismo si lanciava in acqua completamente vestito, riuscendo, dopo strenui sforzi e con grave pericolo, a trarle in salvo alla riva.

AMENDOLIA Pasquale, il 22 giugno 1959 in Roma.

Si tuffava con prontezza e coraggio nelle acque di un fiume in soccorso di un individuo ivi gettatosi a scopo suicida, riuscendo, con grande sforzo ed a rischio della propria vita, a trarlo in salvo.

CHIRIO Pier Luigi, il 1° luglio 1959 in Cassolnovo (Pavia).

Richiamato dalle grida di alcune persone, si tuffava prontamente nelle acque di un naviglio, riuscendo, con gravi sforzi, a trarre in salvo un ragazzo che rischiava di annegare.

MARTELLOZZO Mario, il 5 luglio 1959 in Santa Giustina in Colle (Padova).

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, si lanciava in acqua alle grida di soccorso di una persona in procinto di annegare, riuscendo, dopo tenaci sforzi, a trarla in salvo alla riva.

GIADA Tullio, il 19 luglio 1959 in Venezia.

Scorte due persone che, inesperte nel nuoto, rischiavano di annegare in seguito al rovesciamento di una imbarcazione, incurante del pericolo si gettava in acqua, completamente vestito, riuscendo, dopo prolungati sforzi, a trarle in salvo.

CINTURA Antonio, agosto 1959 in Santa Marinella (Roma).

Appartenente ad una squadra di salvataggio e di pronto soccorso, ed operando con il concorso di due suoi colleghi, procedeva al salvataggio, in diverse circostanze, di nove persone in procinto di annegare in mare mosso e profondo. Sosteneva sforzi notevoli e gravi rischi in lunghi percorsi a nuoto, dando prova di coraggio e di alto spirito di altruismo.

DE ANGELIS Bernardino, agosto 1959 in Santa Marinella (Roma).

Appartenente ad una squadra di salvataggio e di pronto soccorso, ed operando con il concorso di due suoi colleghi, procedeva al salvataggio, in diverse circostanze, di nove persone in procinto di annegare in mare mosso e profondo. Sosteneva sforzi notevoli e gravi rischi in lunghi percorsi a nuoto, dando prova di coraggio e di alto spirito di altruismo.

GIANNONI Tersilio, il 2 agosto 1959 in Messina.

Con slancio generoso, incurante del mare agitato, si tuffava in socorso di due ragazzi che erano stati travolti dalle onde e correvano pericolo di annegare, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarli in salvo.

CAPORUSSO Amedeo, il 3 agosto 1959 in Policoro (Matera).

Con senso di altruismo e generosità, si lanciava nelle profonde aque del mare in socorso di un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo, con notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

CERULLI Luciano, l'11-14-16 agosto 1959 in Anzio (Roma).

Appartenente ad una squadra di salvataggio e di pronto soccorso, nello spazio di cinque giorni traeva in salvo — operando due volte da solo ed una volta col concorso di due altri volonterosi — cinque persone in procinto di annegare in mare mosso e profondo, sostenendo notevoli sforzi in lunghi percorsi a nuoto e dando prova di coraggio e di generoso spirito di altruismo.

GERUNDA Antonio, il 16 agosto 1959 in Anzio (Roma).

Con generoso spirito di altruismo si tuffava — unitamente ad altri due volenterosi — in mare agitato e profondo, traendo in salvo tre persone in procinto di annegare, dopo notevoli sforzi sotenuti durante un percorso a nuoto di circa 150 metri.

SCIACCA Nunzio il 16 agosto 1959 e 30 agosto 1959 ad Anzio (Roma).

Appartenente ad una squadra di salvataggio e di pronto soccorso, traeva in salvo, operando una volta da solo e altre tre volte, in uno stesso giorno, con il concorso di due volenterosi, complessivamente otto persone in procinto di annegare in mare mosso e profondo, sostenendo notevoli sforzi in lunghi percorsi a nuoto e dando prova di coraggio e di generoso spirito di altruismo.

ROSSI Domenico, il 17 agosto 1959 in Cimolais (Udine).

Accorreva prontamente in soccorso di due giovinetti sperdutisi in alta montagna e riusciva a trovarli in posizione pericolosissima ed a trarli in salvo con rischio della propria vita.

BORRELLI Raffaele, il 20 agosto 1959 in Santa Marinella (Roma).

Mentre un incendio si sviluppava in una villa privata, rischiando di procurare lo scoppio di due bombole di gas metano, riusciva, con slancio generoso e con sprezzo del pericolo, a circoscrivere le fiamme con mezzi improvvisati e ad evitare più gravi danni a persone ed a cose.

BARTOLUCCI Pompeo, il 2 settembre 1959 in Abbiategrasso (Milano).

Con slancio generoso si tuffava in soccorso di un ragazzo che caduto accidentalmente in acqua rischiava di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi e con l'aiuto di altro animoso, a trarre in salvo il pericolante.

MIGLIAVACCA Mario, il 2 settembre 1959 in Abiattegrasso (Milano).

Con slancio generoso si tuffava in soccorso di un ragazzo che caduto accidentalmente in acqua rischiava di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi e con l'aiuto di altro animoso, a trarre in salvo il pericolante.

REVELLI Giovanni, il 30 settembre 1959 ad Imperia.

Scorto un bambino caduto accidentalmente in mare, si lanciava prontamente e coraggiosamente in suo soccorso, riuscendo a salvarlo da certa fine.

ALFARE Pietro, il 3 novembre 1959 in Venezia.

Udite, nel cuore della notte, invocazioni di aiuto provenienti dal rio sottostante alla sua abitazione, balzava dal letto e, semivestito, si gettava in acqua riuscendo a trarre in salvo una persona cieca che, accidentalmente caduta, rischiava di annegare.

STOIA Igino, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).

Unitosi volontario ad un nucleo di carabinieri e di vigili del fuoco operanti, di notte, in zona colpita da grave alluvione, dava prova di sereno coraggio e di alto sentimento di altruismo, collaborando al salvataggio di persone e di cose, affrontando — nel buio e sotto la bufera — seri rischi nell'opera di ricerca di un vigile del fuoco ritenuto disperso nel vortice delle acque.

MARIGHELLA Luciano, il 7 dicembre 1959 in Medicina (Bologna).

Con slancio generoso si tuffava nelle gelide, profonde e vorticose acque di un torrente, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo una persona che, accidentalmente caduta, rischiava di annegare.

DE MATTEIS Salvatore, il 16 febbraio 1960 in Roma.

Interveniva prontamente per spegnere un incendio divampato in una stanza di un pubblico ufficio affidato alla sua custodia e, dopo aver riportato ustioni di una certa entità, riusciva a domare le fiamme, evitando l'estendersi del fuoco al resto del fabbricato.

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 16 maggio 1960 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai Comuni sottoindicati, per il comportamento tenuto nei periodi a fianco di ciascuno indicati:

Medaglia d'oro

Comune di MARSALA, aprile-maggio 1943.

Con animo fierissimo resistette impavido alle offese della guerra, sopportando ripetuti bombardamenti che causarono la perdita della maggior parte del suo patrimonio edilizio e la morte di oltre mille cittadini. La popolazione tutta si prodigò con generosità per la cura dei feriti, degli orfani, dei senza tetto.

Medaglia d'argento

Comune di FRANCAVILLA AL MARE, 1943-1944.

Sopportava con animo fiero numerosi bombardamenti che causavano morti e distruzioni, offrendo nobile esempio di strenuo coraggio e di devozione alla Patria.

Conferimento di ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 9 maggio 1960 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni da esse compiute:

Medaglie di bronzo

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE VOLONTARI DEL SANGUE, 1940-45 in Cagliari.

Nell'ultimo conflitto bellico, durante i gravi bombardamenti cui fu sottoposta la città di Cagliari, i soci dell'Associazione, rischiando la propria vita, furono sempre pronti ad accorrere là dove era richiesta la loro opera altamente umanitaria, prestandosi numerose volte a ripetute, estenuanti trasfusioni, con esemplare spirito di civismo e di umana solidarietà.

DI GREGORIO Salvatore, 1940-1956 in Napoli.

In occasione dell'ultimo conflitto bellico ed in circostanze successive, si prodigava, con generoso spirito di altruismo, nell'alleviare le umane sofferenze offrendo numerosissime volte il proprio sangue ad ammalati e feriti.

MENNA Alfonso, 1950-1960 in Salerno.

Commissario prefettizio dell'Orfanotrofio « Umberto I », con generoso spirito di solidarietà umana si prodigava instancabilmente dedicando il meglio della propria disinteressata attività per il sempre maggiore potenziamento dell'opera assistenziale da lui diretta.

BRUNO Ernesto, ottobre 1954 in Salerno.

Con encomiabile spirito di abnegazione si prodigava, in occasione di una violenta alluvione, nelle operazioni di soccorso, dando nobile prova di coraggio e generoso altruismo.

COSTABILE Ugo, ottobre 1954 in Salerno.

Con elevato spirito di abnegazione si prodigava nel recupero delle salme e nel soccorso ad altri trenta feriti gravi in occasione del nubifragio che si abbattè su Salerno nell'ottobre 1954.

CORDASCO Romeo, ottobre 1954 in Salerno.
In occasione del nubifragio, che si abbattè su Salerno, nella notte del 26 ottobre 1954, si prodigò nell'azione di soccorso, dando luminose prove di coraggio, abnegazione e sacrificio generoso.

MAZZEI Antonio, ottobre 1954 in Salerno.
In occasione di un violento nubifragio che colpì Salerno nell'ottobre 1954, con azione pronta, tempestiva ed energica, contribuiva personalmente alle operazioni di soccorso, offrendo encomiabile esempio a tutti i propri dipendenti.

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

DI ZENZO Claudio, ottobre 1954 in Salerno.
MURO Generoso, ottobre 1954 in Salerno.
ROMEO Gaudenzio, ottobre 1954 in Salerno.
SCARPATO Andrea, ottobre 1954 in Salerno.
ONORATO Giovanni, febbraio 1956 in Calciano (Matera).
FIORANI Eraclio, il 13 dicembre 1957 in Matelica (Macerata).
TONINELLI Aleandro, il 22 giugno 1958 in Castiglione della Pescaia (Grosseto).
ROMANO Carmelo, il 9 agosto 1958 in Capaci (Palermo).
CALDA Bruno, l'11 agosto 1958 in Polesine Parmense (Parma).
MARCHETTI Teresa, il 12 gennaio 1959 in Dolo (Venezia).
CASADIO Spartaco, l'8 giugno 1959 in Ravenna.
GENTILINI Guerrino, l'8 giugno 1959 in Ravenna.
ALUNNI Vittorio, il 22 giugno 1959 in Roma.
ZULIANI Corrado, il 27 giugno 1959 in Lignano Sabbiadoro (Udine).
ZORZI Adone, il 5 luglio 1959 in Santa Giustina in Colle (Padova).
ROSSETTI Ernesto, il 12 luglio 1959 in Pordenone (Udine).
DI ROSA Gino, il 16 luglio 1959 in Cagliari.
MAIOGLIO Giovanni, il 16 luglio 1959 in Cagliari.
SCHIANO MORIELLO Antonio, il 19 luglio 1959 in Santa Marinella (Roma).
BONANOMI Gianfranco, il 19 luglio 1959 in Oleggio (Novara).
FIORI Luca, il 19 luglio 1959 in Oleggio (Novara).
RUSSO Filippo, il 25 luglio 1958 in Capaci (Palermo).
TONINI Mario, il 10 agosto 1959 in Malcesine (Verona).
VIANELLO Florindo, il 18 agosto 1959 in Venezia.
AGNELLO Tommaso, il 23 agosto 1959 in Bacoli (Napoli).
TUNNO Salvatore, il 23 agosto 1959 in Bacoli (Napoli).
LAGANA Alfredo, il 1° settembre 1959 in Nettuno (Roma).
VALPREDA Romeo, il 2 settembre 1959 in Abbiategrasso (Milano).
ROMOLINI Angelo, il 10 ottobre 1959 in Città di Castello (Perugia).
D'ESTE Virgilio, il 16 novembre 1959 in Venezia.
PETRONI Bruno, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).
MAGNONI Livio, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).
STOCCHINO Giovanni, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).
CARLETTI Augusto, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).
PALLI Michele, il 24-25 novembre 1959 in Policoro (Matera).

(3627)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. **1438.**

Approvazione dello statuto del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

N. 1438. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. **1439.**

Erezione in ente morale dell'Associazione culturale « Amici dell'Archiginnasio », con sede in Bologna.

N. 1439. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione culturale « Amici dell'Archiginnasio », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 89. — VILLA

LEGGE 28 giugno 1960, n. **643.**

Cessazione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 24 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana, concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 fra l'Italia ed il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite e reso esecutivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è anticipato al 1° luglio 1960.

Di conseguenza, l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, di cui alla predetta legge, cessa in tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 644.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, nella frazione Conscio del comune di Casale sul Sile (Treviso).

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, nella frazione Conscio del comune di Casale sul Sile (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 645.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Villa Banale del comune di Stenico (Trento).

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 25 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Villa Banale del comune di Stenico (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 646.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Avaglio del comune di Lauco (Udine).

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 dicembre 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 28 e 30 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Avaglio del comune di Lauco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 647.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in contrada San Tommaso del comune di Avellino.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avellino in data 2 agosto 1958, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni del 12 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, in contrada San Tommaso del comune di Avellino ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 9 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 648.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia, sotto l'invocazione di San Giuseppe Sposo della Vergine Maria, della Curazia autonoma di San Donato nel comune di Samone (Trento).

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 4 novembre 1959, integrato con postilla del 26 febbraio 1960 e con dichiarazione del 12 novembre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia, sotto l'invocazione di San Giuseppe Sposo della Vergine Maria, della Curazia autonoma di San Donato, nel comune di Samone (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1960.

Determinazione della misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltare dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali, per il biennio 1° luglio 1960-30 giugno 1962.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1958;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° luglio 1960-30 giugno 1962, nella misura del 15% calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni dovranno essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di

lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1960

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 384. — MASSIMO

(4296)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LA DIFESA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1959-60, i limiti numerici del contingente di salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerato che al 30 giugno 1959 sono comprese nel suddetto contingente n. 5 unità, di cui n. 3 classificabili nella 1ª categoria, alle quali occorre aggiungere, dal 1° luglio 1959, l'operaio temporaneo autista Bocci Mario, trasferito dal Ministero della difesa-Esercito a seguito di intese intercorse direttamente col Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1959-60, il contingente dei salariati temporanei, addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, è stabilito in 6 (sei) unità, di cui 4 (quattro), pari al 66.67 %, classificabili nella 1ª categoria.

A decorrere dal 1° luglio 1959, è ridotto di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo di 1ª categoria del Ministero della difesa-Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 300

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1960.

Istituzione della Sezione doganale di Priolo, dipendente dalla dogana di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la tabella annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei Servizi e degli Uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1949, 1° novembre 1950 e 1° gennaio 1952 che apportano modificazioni alla ripartizione territoriale degli Uffici doganali e aggiunte all'elenco delle Circoscrizioni e dei Compartimenti doganali d'ispezione;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1090, che modifica la tabella *A* allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Decreta:

E' istituita la Sezione doganale Priolo dipendente dalla dogana di Siracusa, alla quale saranno attribuite dalla competente Direzione della Circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

(4262)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 404 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'installazione ad Andria (provincia di Bari) di una centrale telefonica automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 aprile 1959, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 404 relativo alla installazione ad Andria (provincia di Bari) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 749 del 18 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'installazione

ad Andria (provincia di Bari) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 404 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'installazione ad Andria (provincia di Bari) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 556 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sostituzione della centrale telefonica automatica di Brindisi, sistema Ericsson, con una nuova centrale sistema Siemens SMN 2 di 2440 numeri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 10 dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 556 relativo alla sostituzione della centrale automatica di Brindisi, sistema Ericsson, con una nuova centrale sistema Siemens SMN 2 di 2440 numeri;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 749 del 18 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sostituzione della centrale automatica di Brindisi, sistema Ericsson, con una nuova centrale sistema Siemens SMN 2 di 2440 numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 556 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la sostituzione della centrale automatica di Brindisi, sistema Ericsson, con una nuova centrale sistema Siemens SMN 2 di 2440 numeri.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 605 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'installazione a San Severo (provincia di Foggia) di una centrale telefonica automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson, come già previsto, di 1200 numeri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 maggio 1959, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 405 relativo alla installazione a San Severo (provincia di Foggia) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 749 del 18 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'installazione a San Severo (provincia di Foggia) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson come già previsto, di 1200 numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 605 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'installazione a San Severo (provincia di Foggia) di una centrale automatica sistema Siemens, anzichè Ericsson, come già previsto, di 1200 numeri.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 5 d/37 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI) concernente lo spostamento a Follonica del centro di distretto telefonico di Massa Marittima, la costituzione dei centri di settore telefonico di Follonica (comprendente i comuni di Follonica e Gavorrano) e di Massa Marittima (comprendente i comuni di Massa Marittima e di Montieri), l'istituzione delle nuove reti telefoniche urbane di Follonica, Gavorrano e Montieri già estensioni della rete urbana di Massa Marittima, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso

pubblico nella 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 3 febbraio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 5 d/37 relativo allo spostamento a Follonica del centro di distretto di Massa Marittima, alla costituzione dei centri di settore di Follonica (comprendente i comuni di Follonica e Gavorrano) e di Massa Marittima (comprendente i comuni di Massa Marittima e di Montieri), all'istituzione delle nuove reti urbane di Follonica, Gavorrano e Montieri già estensioni della rete urbana di Massa Marittima, nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 749 del 18 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario lo spostamento a Follonica del centro di distretto di Massa Marittima, la costituzione dei centri di settore di Follonica (comprendente i comuni di Follonica e Gavorrano) e di Massa Marittima (comprendente i comuni di Massa Marittima e di Montieri), l'istituzione delle nuove reti urbane di Follonica, Gavorrano e Montieri già estensioni della rete urbana di Massa Marittima, nonchè la applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 5 d/37 presentato dalla Società Telefonica Tirrena concernente lo spostamento a Follonica del centro di distretto di Massa Marittima, la costituzione dei centri di settore di Follonica (comprendente i comuni di Follonica e Gavorrano) e di Massa Marittima (comprendente i comuni di Massa Marittima e di Montieri), l'istituzione delle nuove reti urbane di Follonica, Gavorrano e Montieri già estensioni della rete urbana di Massa Marittima, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(4145)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.

Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957 e 4 maggio 1959;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza dello 11 marzo 1960 dal Consiglio di amministrazione della predetta Banca, concernente la modifica degli articoli 12 e 19 della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 12 e 19 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono modificati come segue:

Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto: il presidente ed il direttore generale e di diciassette membri dei quali:

due rappresentanti designati dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e il commercio;

uno dal Ministro per il commercio estero;

uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro per il tesoro;

un membro in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

uno dell'Opera nazionale per i combattenti;

uno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

un rappresentante per ciascuno dei partecipanti — che non siano già rappresentati in seno al Consiglio ai sensi del presente articolo — la cui quota di partecipazione al capitale della Banca non sia inferiore a 100 milioni di lire;

uno in rappresentanza di tutti gli altri partecipanti la cui quota di partecipazione al capitale della Banca sia inferiore al limite anzidetto, da designarsi con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione nominerà nel proprio seno un vice presidente.

Art. 19. — Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno dieci membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni allo organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 26 strade in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Terni ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade, in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Terni in data 22 settembre 1958, n. 175;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Terni in data 10 ottobre 1958, n. 20;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Terni in data 2 marzo 1959, n. 35;

Vista la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Terni emessa nella seduta del 30 giugno 1959;

Visto il voto n. 256 espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1960, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione con la esclusione delle strade numeri 25, 26, 36, 38, 46, 53 indicate nel piano *b*) in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse, con le suddette esclusioni.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato, quale parte integrante al presente decreto, sono classificate ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI TERNI

Elenco delle strade provincializzate

1. Castelgiorgio-Castelviscardo-Piano: da Castelgiorgio, Castelviscardo, Monterubiaglio alla strada del Piano.
2. Lugnano-Attigliano: dalla strada statale n. 205 Amerina alla stazione Ferrovie statali di Attigliano.
3. Di Giove: da Amelia, bivio strada statale n. 205 Amerina, bivio strada Pennese, Giove, alla stazione Ferrovie statali di Attigliano.
4. Piano: da Sferracavallo al bivio di Allerona Scalo.
5. Calvese: dalla strada statale Flaminia n. 3 per Calvi al bivio con la provinciale Magliansabina, per Magliano e Montebuono.
6. Di Stroncone: dal bivio con la provinciale Ternana per Cantalupo (San Valentino) all'abitato di Stroncone.
7. Carsulana: dalla strada statale Tiberina n. 3-*bis* alla zona archeologica di Carsulae-Cesi bivio strada statale Ternana n. 79.
8. Di Maratta Bassa 1° tratto: dall'ingresso principale al Cimitero di Terni per mt. 437,20 oltre il canale Sersimone.
9. Di Maratta Bassa 2° tratto: da metri 437,20 oltre il canale di Sersimone per le località Casanova-Macchiagrossa-Pesciotta-Camminate-Torrente Cardaro-Passaggio a Livello Orte-Ancona, al bivio strada statale Tiberina n. 3-*bis* km. 11.
10. Orvieto Scalo-Sferracavallo: dalla strada statale Umbro-Casentinese n. 71 al km. 33 Orvieto Scalo ed al bivio della strada del Piano in località Sferracavallo.
11. Strada per Allerona Scalo: dal bivio per Monterubiaglio sulla strada del Piano ad Allerona Scalo.
12. Arcone: dalla provinciale Bagnorese alla strada statale Umbro-Casentinese n. 71 in località Segheria.
13. Segheria Sferracavallo: dalla strada statale Umbro-Casentinese n. 71 in località Segheria al bivio strada del Piano in località Sferracavallo.
14. Montecastrilli-Avigliano-Bivio Castel dell'Aquila-Toscolano-Melezzole-Bivio strada Montecchio-Todi: dalla provinciale Tuderte-Amerina-Dunarobba-Avigliano al bivio Castel dell'Aquila Toscolano-Melezzole-Bivio strada Montecchio-Todi.
15. Pennese: dalla strada di Giove all'abitato di Penna in Teverina
16. Montegabbione-Bivio strada Fabro-Parrano: dall'abitato di Montegabbione per Faiolo al bivio con la strada Fabro-Parrano
17. Fabro-Parrano: da Fabro all'abitato di Parrano attraversando Ficulle Scalo (strada statale Umbro-Casentinese numero 71).
18. Di Alviano: dalla strada statale n. 205 Amerina, Alviano, alla stazione ferrovie statali di Alviano
19. Capitonese: dal bivio con la strada statale Tiberina n. 3-*bis* presso Narni Scalo per la frazione Le Cerqua, Capitone, bivio con la provinciale Tuderte-Amerina.
20. Della Stazione di Montecastrilli: dalla strada Sette Valli, Cimitero di Quadrelli, Casteltodino, stazione Montecastrilli alla strada statale Tiberina n. 3-*bis*.
21. Allerona-Allerona Scalo: dall'abitato di Allerona allo Scalo Ferroviario omonimo.
22. S. Urbano-Vasciano-Bivio Vascigliano: dall'abitato di S. Urbano per le Ville di Vasciano al bivio di Vascigliano sulla provinciale Ternana per Cantalupo.
23. Di Polino: dal Bivio con la provinciale Arronese ad Arrone ed all'abitato di Polino.
24. Sismanese: dal Cimitero di Dunarobba Sismano, al confine con la provincia di Perugia.
25. Di Porano: dalla strada statale Umbro-Casentinese n. 71 in località Buonviaggio, al bivio della strada provinciale di Bagnoregio.
26. Narni per S. Urbano: dal bivio con la strada statale Flaminia n. 3 presso Narni, per contrada Altrocanto, all'abitato di S. Urbano.

(4251)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 31 strade in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Trapani ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Viste le delibere del delegato regionale di Trapani n. 1648 del 31 luglio 1958; n. 1822 del 30 agosto 1958; n. 2003 del 29 settembre 1958; n. 15 del 7 gennaio 1959;

Ritenuto che sono stati pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 34 del 23 agosto 1958; n. 38 del 20 settembre 1958; n. 46 del 15 novembre 1958; n. 7 del 14 febbraio 1959, il piano originario ed i piani integrativi;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del delegato regionale di Trapani n. 1415 del 19 agosto 1959, relativa alle opposizioni, convalidata dalla Commissione provinciale di controllo con provvedimento in data 8 settembre 1959, n. 15073;

Visto il voto n. 2153 del 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI TRAPANI

Elenco delle strade provincializzate

1. Valderice-Chiesanuova-Viale Napola: dalla strada statale n. 187 (progressivo km. 9,769) alla provinciale Milo-Celso (progressiva km. 5,609) e da questa (progressiva km. 3,383) alla strada statale n. 113 (progressiva km. 370,907).

2. Ballotta-Fulgatore-Casale-Bosco Scorace: dalla strada statale n. 115 (progressiva km. 16,472), alla provinciale di Castelvetrano (progressiva km. 10,148) ed alla statale n. 113 (progressiva km. 362,506). Dalla statale n. 113 (progressiva km. 361,793) per Casale alla provinciale Bruca-Pocorobba-Segesta (progressiva km. 5,285).

3. Chiesanuova-Tangi-Ballata: dalla provinciale Milo-Celso (progressiva km. 7,948) per Tangi, alla provinciale bivio Badia-Canalotti presso Ballata.

4. Salinella-La Pietra: dalla provinciale Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa (progressiva km. 17,600) per Maggione e Casuzze, alla provinciale del Busecchio (progressiva km. 17,179).

5. Mazara del Vallo-Granitola: dall'abitato di Mazara del Vallo alla frazione Granitola.

6. Di Favignana: da Punta Sottile-abitato di Favignana-Punta Marsala.

7. Allacciamento statale n. 188-provinciale Marsala-Favara-Ciavolochelbi: dalla strada statale n. 188 (progressiva km. 20,994), per Calamita, alla provinciale Marsala-Favara-Ciavola-Chelbi, in località Judeo.

8. Allacciamento provinciale Salinella-La Pietra-con Rossignolo: dalla provinciale Salinella-La Pietra, per Rossignolo, alla provinciale Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa (progressiva km. 14,620).

9. Allacciamento provinciale Mazara-Salemi-provinciale Mazara Castelvetrano: dalla provinciale Mazara-Salemi (progressiva km. 8,460), per Gazzera di Sotto alla provinciale Mazara Castelvetrano (progressiva km. 7,031).

10. Marcanza-Cuddia: dalla provinciale Ballotta-Fulgatore-Casale-Bosco Scorace in località Marcanza, alla provinciale di Castelvetrano (progressiva km. 15,277).

11. Vita-Domingo-Bruca-Celso-Inici: dalla statale n. 188-*A* (progressiva km. 4,963) alla statale n. 113 (progressiva km. 351,515) e da questa (progressiva km. 351,840) alla provinciale Bruca Pocoroba-Segesta ed alla trazzera trasformata Celso-Inici in località Baglio-Fontana.

12. Allacciamento provinciale di Castelvetrano-provinciale Trapani-Salemi: dalla provinciale di Castelvetrano (progressiva km. 17,795), per la frazione Borgo Fazio alla provinciale Trapani-Salemi.

13. Vita-provinciale Trapani-Salemi: dalla strada statale n. 188-*A* (progressiva km. 4,963) alla provinciale Trapani-Salemi in località Ulmi.

14. Alcamo-Stazione Castellammare del Golfo: dall'abitato di Alcamo alla strada statale n. 187 (progressiva km. 44,210).

15. Ballotta-Ballottella-Marcanza: dalla strada statale numero 115 (progressiva km. 13,288) per Ballotta-Ballottella-Coniglio e Marcanza, alla provinciale Ballotta-Fulgatore-Casale-Bosco Scorace, in località Marcanza.

16. Strada di Passo Fondo: dalla strada statale n. 119 (progressiva km. 9,005) alla provinciale Alcamo-Campo reale (progressiva km. 7,123).

17 Mazara-Salemi: dall'abitato di Mazara per Fontanabianca e Porticato all'abitato di Salemi ed all'innesto con la strada statale n. 188 in località Favarella.

18. Campobello di Mazara-Granitola e diramazione Tre Fontane: dall'abitato di Campobello di Mazara, per Campana e Bosco Guardiola a Granitola ed a Tre Fontane.

19. Milo-Viale-Ponte Menta-Buseto Palizzolo-Gelso: dalla strada statale n. 113 (progressiva km. 375,750) per Viale, Menta, Luziano, Buseto Palizzola alla strada statale n. 187 (progressiva km. 24,468).

20. Strasatti-Santo Padre Perrire-Ciavolo-Mola-Biesina: dalla strada statale n. 115 (progressiva km. 40,517) per Ciavolo-Mola e Biesina alla strada statale n. 188 (progressiva km. 10,817).

21. Perimetrale dell'Isola di Pantelleria: dall'abitato di Pantelleria, per Kamma, Cala di Tramontana; Scauri, San Gaetano Roncone Salerno all'abitato suddetto.

22. Alcamo-Alcamo Marina: dall'abitato di Alcamo ad Alcamo Marina innesto con la strada statale n. 187 (progressiva km. 48,147).

23. Campobello di Mazara-Verso Menfi: dall'abitato di Campobello di Mazara, per Latomie alla strada statale numero 115, diramazione per Selinunte (progressiva km. 82,073).

24. Buseto Palizzolo-Bruca-Pocoroba-Segesta: dall'abitato di Buseto Palizzolo per Bruca e Pocoroba a Segesta.

25. Allacciamento della statale n. 115 per Borgo Xitta alla Trapani-Salemi: dalla strada statale n. 115 (km. 2,410) per Borgo Xitta alla provinciale Trapani Salemi (progressiva km. 6,554).

26. Del Belice Destro, dalla Poggioreale Belice alla strada di Serie 182: dalla strada Poggioreale-Belice in località Carrobella, per Mandre di Mezzo Saracia-Giacati alla strada di Serie 182.

27. Del Belice Sinistro-, dalla strada del Belice Destro verso Roccamena: dalla strada del Belice destro in località Carrubbella, per Mandra di Mezzo, Gargia al limite della Provincia.

28. Accesso all'Ossario di Pianto Romano: dalla strada statale n. 113 (progressiva km. 347,649) al Monumento Ossario di Calatafimi.

29. Marsala-Favara-Ciavolo-Chelbi-Casale Judeo e la Cudata: dalla strada statale n. 188 (progressiva km. 1,650) per Ciavolo, Madonna Cava, Calamita-Mola alla provinciale Mazara-Salemi (progressiva km. 12,884).

30. San Vito Lo Capo-Scopello-statale n. 187: dall'abitato di San Vito, per Sauci Grande, Scopello alla strada statale n. 187 (progressiva km. 33,460).

31. Quattrovie (tratto in provincia di Trapani): dalla provinciale di Passofondo in località Bianchina al limite della Provincia.

(4250)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 18 strade in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del delegato regionale di Caltanissetta n. 1322 del 25 settembre 1958;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 43 del 25 ottobre 1958;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del delegato regionale di Caltanissetta n. 1014 del 21 luglio 1959;

Visto il voto n. 2199 del 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Elenco delle strade provincializzate

1. San Cataldo-stazione Mimiani-provinciale Marianopoli, strada statale n. 121.
2. Statale n. 115-confine Ragusa, verso stazione Dirillo.
3. Innesto con la strada statale n. 122 nei pressi di San Cataldo-San Michele-innesto strada statale n. 122 stessa nei pressi di Caltanissetta.
4. Bompensiere-Milena-statale n. 189.
5. Sutera-bivio Campofranco.
6. Montedoro-confine Agrigento verso Racalmuto.
7. Montedoro-Raineri-Mappa.
8. Mazzarino (innesto strada statale n. 191)-Riesi (innesto strada statale n. 190).
9. Innesto strada provinciale Mazzarino-Cima nei pressi di Mazzarino al confine con la provincia di Enna.
10. Ponte Grotticelli-Ponte Giannittello: dalla strada provinciale Caltanissetta Delia alla strada provinciale bivio Menichelli Favarella.
11. Delia-Cappellano-Draffù: dalla strada provinciale Caltanissetta Delia alla strada provinciale Ramilia Sommatino.
12. Innesto strada provinciale Mazzarino-Cimia, nei pressi di Mazzarino-Passo di Mastro Diego, al confine con la provincia di Enna.
13. Dalla strada provinciale Mussomeli-Bompensiere alla strada Montedoro-Raineri-Mappa.
14. Innesto strada provinciale Niscemi-Priolo-Gaddupotu, nei pressi di Niscemi, per Feudo Nobile-alla strada statale numero 115.
15. Dalla strada provinciale Mussomeli-Acquaviva alla strada provinciale Mussomeli Sutera nei pressi di Mussomeli.
16. Da Serradifalco a Rabbione.
17. Da Priolo alla strada statale n. 117-*bis*, nei pressi di Ponte Olivo.
18. Dall'innesto con la strada statale n. 190 al confine con la provincia di Agrigento verso Licata.

(4252)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.
Classificazione tra le provinciali di 33 strade in provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 1° settembre 1958, n. 169, del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pesaro in data 11 ottobre 1958, n. 21;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 15 dicembre 1958, n. 262, del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino, relativa alle opposizioni presentate;

Vista la delibera in data 4 giugno 1959, n. 14160 della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro-Urbino;

Visto il voto in data 30 settembre 1959, n. 1818, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione con la esclusione delle strade di cui ai numeri 13, 42, 43, 44, 57, 60, 63, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 94, 95, 96 del piano *b*) in quanto in possesso dei requisiti di legge per essere qualificati provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse con le suindicate esclusioni.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Elenco delle strade provincializzate

1. Strada della Vetta del Monte Nerone: da Pian di Trebbio presso Serravalle di Carda, alla Vetta del Monte Nerone.
2. Strada Orcianese: dal ponte sul Metauro, sulla nazionale Adriatica, a San Costanzo, Piagge, San Giorgio e Orfiano, con deviazione da Piagge a Montemaggiore e Calcinelli.
3. Strada di Mondolfo: dal bivio di San Fortunato, presso San Costanzo, a Mondolfo, fino all'incontro con la provinciale Cesanense presso Cento Croci.
4. Strada del Mutino: dal bivio di Lunano, sulla strada Fogliense, a Frontino, con prosecuzione fino all'incontro con la strada del Carpegna presso Le Genghe di Carpegna.
5. Strada di Sassofeltrio: dalla strada del Conca, presso il Molino delle Genghe, all'abitato di Sassofeltrio.
6. Strada di Serrungarina: dalla strada statale n. 3 in località Tavernelle, all'abitato di Serrungarina.
7. Strada Urbania-Piobbico: dalla strada statale n. 73-*bis*, nei pressi di Urbania, fino all'incontro con la strada Apecchiese presso Piobbico.
8. Strada Leontina: dalla strada Marecchiese, nei pressi di Pietracuta, a San Leo, fino all'incontro con la strada Montefeltresca presso Madonna di Pugliano.
9. Strada Tavoletana: dalla strada Fogliense, presso Casinina, a Tavoleto e confine con la provincia di Forlì.
10. Strada di Auditore: dal bivio di Casinina, sulla strada Fogliense, al capoluogo di Auditore.
11. Strada panoramica dell'Ardizio: dal limite del centro urbano di Pesaro, in Muraglia, fino all'incontro con la strada statale n. 16 presso il Fosso San Jore.
12. Strada Mombaroccese: dalla strada Urbinate, presso il ponte sul Foglia di Montecchio, a Sant'Angelo in Lizzola, Mombaroccio, Cartoceto e Saltara, fino all'incontro con la statale n. 3 a Calcinelli.
13. Strada Pennabillese: dalla strada Marecchiese, presso Ponte Prena, a Pennabilli.
14. Strada di Pian di Trebbio: da Sant'Andrea di Apecchio, sulla strada Apecchiese, a Pian di Trebbio, Serravalle di Carda e Pianello di Cagli.
15. Strada di Pietralunga: da Cagli a Secchiano, Pianello e confine con la provincia di Perugia.
16. Strada di Sant'Angelo e Montelabbate: da bivio Miralfiore, presso Pesaro, a Montelabbate, Apsella e Molino Ruggeri, sulla strada Urbinate, con deviazione per Ginestreto e Sant'Angelo in Lizzola.
17. Strada di Monte Ciccardo: dall'abitato di Sant'Angelo in Lizzola a Monte Ciccardo, fino all'incrocio con la strada Mombaroccese presso Ca' Mainardi.
18. Strada Pesaro-Mombaroccio: dal passaggio a livello presso la stazione ferroviaria di Pesaro, al Trebbio della Sconfitta, Santa Maria dell'Arzilla e Mombaroccio.
19. Strada di Talamello: dalla strada Marecchiese, presso Novafeltria, a Talamello, fino all'incontro con la strada Santagatese a Ca' La Sciuscia.
20. Strada di Colbordolo: dalla strada Urbinate, presso il Cappone, a Colbordolo, con deviazione dal bivio della Morciola al Molino Ruggeri.
21. Strada di Montecalvo in Foglia: dalla strada Fogliense, presso Ca' Brandano, all'abitato di Montecalvo in Foglia.
22. Strada del Peglio: dalla strada statale n. 73-*bis*, presso le Case nuove di Urbania, all'abitato del Peglio.
23. Strada di Sassocorvaro: dal bivio sulla strada Fogliense, presso Mercatale, all'abitato di Sassocorvaro.
24. Strada di Tavullia: dalla strada Urbinate, in Montecchio, a Tavullia e confine con la provincia di Forlì, compresa la deviazione da Montepeloso a Pozzo Alto e Santa Maria di Pozzo.
25. Strada di Monteluro: dalla strada di Tavullia, presso il bivio di Montepeloso a Monteluro, fino al centro con la strada di Gradara presso il Mercato.
26. Strada dei Barbanti: da Pergola a Cartoceto e Isola di Fano, fino all'incontro con la strada Mondaviese presso Raffarone di Ponte Tarugo.
27. Strada di Fratterossa: dal passo di Sorbolongo, sulla strada Mondaviese a Fratterosa, fino all'incontro con la strada Cesanense e fino al confine con la provincia di Ancona sul fiume Cesan.
28. Strada di Frontone Serra: dal bivio sulla strada Cagliese, presso Acquaviva a Paravento, Frontone Serra e Serra Sant'Abbondio, fino al confine con la provincia di Ancona sulla strada della Sentina.
29. Strada di San Gregorio: dalla strada statale n. 73-*bis*, in Acqualagna, fino all'abitato di Fermignano.
30. Strada panoramica del San Bartolo: dalla strada statale n. 16 in Pesaro, a Santa Marina, Fiorenzuola, Casteldimezzo, Gabicce Monte e Gabicce Mare, fino all'incontro con la strada statale n. 16 presso il ponte Tavollo, compresa la deviazione della Valle dei Pelati.
31. Strada di Carignano: dalla strada statale n. 3 presso il ponte Torto di Fano, al Fenile, Molino Maggiotti e Santa Maria dell'Arzilla, con deviazione da Molino Maggiotti alla Terme di Carignano.
32. Strada di Montegrimano: dalla strada del Conca, presso Cà Centirocco, a Montegrimano, fino al nuovo incontro con la strada del Conca presso il Villaggio Conca.
33. Strada di Gradara: dalla strada statale n. 16 presso Colombarone, a Gradara, fino al nuovo incontro con la strada statale n. 16 presso il ponte Tavollo.

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1960.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1960.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, numero 7(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 26 gennaio 1960, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1960;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito del suddetto decreto ministeriale 13 gennaio 1960;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 7(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 26 gennaio 1960, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1960, è prorogato al 31 dicembre 1960.

Roma, addì 25 giugno 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1960
Registro n. 80 bilancio Trasporti, foglio n. 4. — BARNABA

(4540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Diritto penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4518)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Luigi Bettelli, nato a Mordano (Bologna) il 12 gennaio 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Bologna il 26 ottobre 1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4256)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

La dott.ssa Brunilde Blanes, nata a Palestrina (Roma) il 12 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguita presso l'Università di Roma il 21 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4259)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Carlo Orecchia, nato ad Asigliano (Vercelli) il 1° agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino il 15 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso) relativa alla soppressione del fabbricato già previsto su parte del mappale 623 tra piazza Andrea d'Isernia e rampa mercato.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1960, n. 1429, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Isernia — relativa alla soppressione del fabbricato già previsto su parte del mappale 623 tra piazza Andrea d'Isernia e rampa mercato — vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Isernia che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Delta Padano

L'indennità di espropriazione ed i relativi interessi di ritardato pagamento — dovuti ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 e già liquidati rispettivamente in L. 54.778.917,30 e L. 8.394.831 con decreto ministeriale 28 dicembre 1956, n. 2428/332 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 del 9 marzo 1957) — per i terreni siti in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), di complessivi ettari 327.33.17, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 7) nei confronti della SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA « CA' LATTIS », con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, sono riliquidati rispettivamente in lire 54.749.464,80 (lire cinquantaquattromilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro e cent. 80) e L. 8.909.186 (lire ottomilioninovecentonovemilacentottantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ERRATA

1) Fgl. 8 - n. di mappa 96 - seminativo - classe 2ª Ha. 0.17.00 - Reddito dominicale L. 89,25;

2) Totali: Superficie Ha. 327.33.17 - Reddito dominicale L. 163.887,05.

CORRIGE

1) (stralcio dell'intera particella);

2) Totali: Superficie Ha. 327.16.17 - Reddito dominicale L. 163.797,80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4238)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (Viterbo), di complessivi ettari 19.94.18, espropriati in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1411 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta FANI-CIOTTI Federico fu Girolamo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 2.261.402,50 (lire duemilioniduecentosessantunomilaquattrocentodue e centesimi 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 1.130.000 (unmilionecentotrentamila), già liquidato con decreto presidenziale 30 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1955), viene corrisposta nella misura di L. 1.131.402,50.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Santo Isidoro », con sede in San Nicolò d'Arcidano (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1960, la Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in San Nicolò d'Arcidano (Cagliari), costituita con atto del notaio dott. Marco Piu in data 2 febbraio 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4155)

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Edili ed Affini », con sede in Palena (Chieti)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1960, la Società cooperativa produzione e lavoro « Edili ed Affini », con sede in Palena (Chieti), costituita con atto del notaio dott. Stanislao De Risio in data 20 gennaio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Giuseppe De Pamphilis.

(4156)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Nuova Trinacria » (ora « La Nuova Trinacria Romana »), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1960, la Società cooperativa edilizia « La Nuova Trinacria » (ora « La Nuova Trinacria Romana »), con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Pietro Pomar in data 15 marzo 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4157)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Italcellulosa », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1960, la Società cooperativa edilizia « Italcellulosa », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Angelo Angotti in data 25 giugno 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4158)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Rapolano Terme - fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Rapolano Terme (Siena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1960, la Società cooperativa edilizia « Rapolano Terme - fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Rapolano Terme (Siena), costituita con atto del notaio dott. Erminio Campanini in data 2 dicembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4159)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'indentificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'intentificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 139-VI, della cessata ditta Dal Corno Antonio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via della Pace n. 57.

(4237)

MINISTERO DEI TRASPORTI

52ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 per le prove e verifiche dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Densità dei G. P. L. e gradi di riempimento dei recipienti destinati a contenerli. — Intervallo fra le visite di revisione dei bidoni d'acciaio per G. P. L. — Grado di riempimento dei recipienti per cloro. — Carico unitario di lavoro e formula per il calcolo delle sollecitazioni unitarie nei recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione. — Dimensioni ed accessori dei recipienti. — Trasporto alternato di vari gas ed iscrizioni a vernice sui recipienti.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta la necessità di modificare alcune prescrizioni di cui al regolamento stesso per uniformarle a quelle concordate in sede internazionale;

Visto il testo del R.I.D., contenente le « disposizioni relative alle materie ed agli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni » in vigore dal 1° gennaio 1959;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Dispongo quanto segue:

1. — Le densità minime a 50°C delle miscele di G.P.L. sono stabilite come segue:

Miscela A (butano commerciale)	kg/dmc	0,525
Miscela A_0	»	0,495
Miscela A_1	»	0,485
Miscela B	»	0,450
Miscela C (propano commerciale)	»	0,440

Le denominazioni propano tecnico e butano tecnico sono abolite e sostituite da quelle di « propano commerciale » e « butano commerciale »

I gradi di riempimento delle miscele in questione sono stabiliti come segue:

Miscela A (butano commerciale)	kg/litro	0,50
Miscela A_0	»	0,47
Miscela A_1	»	0,46
Miscela B	»	0,43
Miscela C (propano commerciale)	»	0,42

Il periodo di tempo intercorrente fra le visite e prove di revisione dei bidoni di acciaio per G.P.L. è stabilito in nove anni, con facoltà di impiegare i bidoni stessi per tutto l'anno solare in cui tale periodo ha termine; pertanto dai certificati il trasporto dovrà risultare in ogni caso autorizzato fino al giorno 31 dicembre di detto anno.

2. — Il grado di riempimento del cloro è stabilito in kg/litro 1,25.

3. — Il cimento unitario nei recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione non deve superare sotto la pressione di prova idraulica i 3/4 del limite di snervamento.

Il cimento suddetto deve essere calcolato nel corpo cilindrico con la formula seguente:

$$K = \frac{P D_m}{2a}$$

dove K è il cimento unitario;

P la pressione di prova normale per i serbatoi; la pressione di prova incrementata per i bidoni;

D_m il diametro medio del corpo cilindrico;

a lo spessore della lamiera.

4. — Le disposizioni relative alla capacità ed alle dimensioni dei recipienti sono sostituite dalle seguenti:

I recipienti che non siano conformi alle prescrizioni delle F.S. sulle casse mobili o che non siano inamovibilmente fissati a veicoli o ad apposite incastellature di stivaggio fisse o mobili, debbono essere muniti di un efficace dispositivo che ne impedisca il rotolamento e di almeno due ganci od anelli per l'afferraggio, ognuno dei quali deve potere sopportare, da solo, 1,25 volte il peso massimo (tara + carico utile) dei recipienti.

Nei recipienti di capacità fino a mille litri i suddetti dispositivi e ganci od anelli possono essere omessi, a condizione che i recipienti stessi siano dotati di cerchi di rotolamento, se di capacità compresa fra 80 e 1000 litri, o di un piede o fondo di appoggio che consenta loro di rimanere in posizione

verticale stabile, se di capacità inferiore ad 80 litri: in tal caso l'altezza delle bombole misurata dalla base di appoggio alla sommità del bocchello non deve superare i m. 2.

In ogni caso il dispositivo atto ad impedire il rotolamento dei recipienti non deve essere incorporato nel cappellotto di protezione della valvola.

Per i recipienti di pertinenza delle Amministrazioni militari, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo non è obbligatoria.

5. — Con i recipienti di capacità superiore ad 80 litri approvati per il trasporto di uno dei gas sottospecificati è consentito il trasporto di un altro qualsiasi dei gas appartenenti alla medesima classe, per un peso di carica determinato in base al grado di riempimento del gas effettivamente immesso, anzichè, come prescritto pei recipienti di capacità inferiore, per un peso di carica determinato in base al grado di riempimento minimo dei gas appartenenti alla classe:

classe I: propano; ciclopropano; propilene; butano; isobutano; butadiene; butilene, isobutilene; miscele A, A_0, A_1, B e C.

classe II: clorofluoroderivati degli idrocarburi; miscele F_1, F_2, F_3.

Ovviamente il trasporto alternato dei gas può essere effettuato subordinatamente all'osservanza delle altre norme vigenti e cioè a condizione:

a) che la pressione di prova prescritta per il gas effettivamente immesso non sia superiore a quella per la quale i recipienti sono stati approvati;

b) che, se necessario, i recipienti prima di essere riempiti siano completamente degassati e puliti.

Ove ci si avvalga della facoltà di cui al presente paragrafo, sui recipienti devono essere scritti a vernice la tara ed i nomi di tutti i gas che si intende trasportare, con la indicazione, per ciascuno di essi, del peso massimo di carica ammesso.

E' data facoltà di riportare a vernice sui recipienti di qualunque capacità destinati al trasporto di un solo gas il nome di questo, il peso o la pressione o la concentrazione di carica nonchè la tara ed il nome della Ditta proprietaria.

6. — La presente serie di norme integrative entra in vigore immediatamente; le autorizzazioni al trasporto indicate sui certificati dei bidoni d'acciaio per G.P.L. già in servizio sono prorogate automaticamente — senza necessità di aggiornamento — fino al 31 dicembre del nono anno successivo a quello di approvazione o della precedente revisione.

A richiesta possono essere aggiornati, in base ai gradi di riempimento di cui ai paragrafi 2 e 3, i pesi di carica.

I calcoli dei bidoni d'acciaio dei tipi già in costruzione, debbono essere sottoposti a nuova verifica, in conformità di quanto prescritto al paragrafo 3; le variazioni che eventualmente risultassero necessarie debbono essere apportate obbligatoriamente ai recipienti presentati al collaudo di approvazione dopo il 31 dicembre 1960.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 4 si applicano obbligatoriamente ai recipienti di nuova costruzione, presentati al collaudo di approvazione dopo il 31 dicembre 1960.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 5 possono essere applicate anche ai recipienti già in esercizio.

p. *Il Ministro*: FIRPO

(4268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 12 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	632,06	632 —	633 —	633,25	632,10	631,75	633,30	629,60	632,37	632,50
Fr. Sv.	143,85	143,85	143,85	143,88	143,86	143,86	143,87	143,70	143,84	143,24
Kr. D.	90,07	90,05	90,06	90,06	90,05	90,07	90,06	90,15	90,07	90,07
Kr. N.	87,01	87,01	87,03	87,02	87 —	87,01	87,01	87,20	87,02	87,01
Kr. Sv.	120,23	120,20	120,20	120,16	120,20	120,24	120,175	120,10	120,24	120,24
Fol.	164,52	164,50	164,525	164,56	164,50	164,54	164,565	164,40	164,51	164,50
Fr. B.	12,45	12,45	12,45625	12,455	12,45125	12,46	12,454	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,66	126,65	126,66	126,65	126,55	126,66	126,65
Lst.	1742,87	1743,05	1743,15	1742,85	1742,75	1742,90	1743 —	1743,35	1743,15	1743 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,8325	148,825	148,81	148,82	148,825	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,945	23,9525	23,90	23,95	23,9525	23,93	23,95	23,94

Media dei titoli del 12 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,425
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	97,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	633,275
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,167
1 Fiorino olandese	164,562
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1742,925
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,952

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « La Perla »

Con decreto n. 731 del 13 giugno 1960, la Società di fatto Segalerba e Torriglia, con sede in Genova, via Felice Romani 15/12, è autorizzata alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua oligo-minerale denominata « Val di Lentro » che sgorga dalla fonte omonima in località « La Perla » nel territorio interessante i comuni di Genova, Bargagli e Davagna.

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde di tipo corrente della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnate da etichette rettangolari di carta stampate su fondo azzurro e divise in tre riquadri, delle dimensioni di mm. 170 x mm. 125.

Nel riquadro centrale stampata su fondo celeste è rappresentata una conchiglia che racchiude una sorgente dalla quale scaturisce una perla; nel rigo superiore a caratteri neri si legge « Acqua minerale sorgiva » ed al centro « Fonte di (a caratteri bianchi) « Val di Lentro » (a caratteri rossi). In basso « Comune di Bargagli » ed attorno alla perla « batteriologicamente pura ». Nel rigo in fondo si legge « l'acqua della Fonte Val di Lentro è un'acqua oligo-minerale ottima da tavola ».

Nel riquadro sinistro sono riportati, stampati su fondo bianco, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 15 febbraio 1956 dal prof. Andrea Gandini, direttore dell'Istituto farmaceutico e tossicologico dell'Università di Genova, in basso è segnato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 8 maggio 1953 dal prof Luigi Piras, già direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova

Nel riquadro di destra sono riportate le indicazioni cliniche redatte in data 18 gennaio 1958 dal prof. Michele Manara, direttore incaricato dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Genova e le caratteristiche farmacologiche studiate dal prof. Orestano G., direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Genova, in data 7 aprile 1958. In fondo è stampata la frase: « Addizionata di gas acido carbonico », vetro e tappo sterilizzati. Sul margine inferiore si legge « l'acqua della Fonte Val di Lentro è un'acqua oligo-minerale ottima da tavola » e sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in acciaio zincato allo stabilimento costruito secondo il progetto allegato alla domanda, nelle vicinanze della sorgente e verrà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico: la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazione o sostituzione dell'acqua minerale. La sorgente ubicata in territorio ripido e lontana da abitazioni è naturalmente protetta.

(4424)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Savona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto aziendale della Cassa di risparmio di Savona del 7 marzo 1958, integrativo della convenzione stipulata il 14 ottobre 1953, modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4499)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 1954 per braccianti agricoli avventizi della provincia di Belluno.

2. — Contratto di lavoro del 27 luglio 1954, integrativo al contratto collettivo provinciale di lavoro, per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4500)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 29 luglio 1954 per la disciplina dell'apprendistato, presso le aziende industriali della provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4501)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960 il Bollettino n. 2 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 9 luglio 1947 riguardante la costituzione delle mense aziendali o la corresponsione della indennità sostitutiva di mensa, per i dipendenti dalle industrie dei servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4502)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 giugno 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Grosseto, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 3 maggio 1945 per il pagamento delle spese delle macchine mietilegatrici e falciatrici da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

2. — Accordo del 29 marzo 1954 per la corresponsione del compenso forfettario dei piccoli attrezzi immessi dal colono, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

3. — Accordo del 17 settembre 1954 per la corresponsione di compensi forfettari e pagamento, per la illuminazione stalla, carburante trebbiatura, motorino trinciaforaggi, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

4. — Accordo del 28 giugno 1955 per la corresponsione del premio per le colture industriali in terreni irrigui, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

5. — Verbale di accordo del 17 luglio 1956 per le tariffe di giogatura eseguite dal colono per conto dell'azienda da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

6. — Accordo del 28 agosto 1956 per la corresponsione forfettaria noleggi e riparazione macchine e attrezzi del colono, carri agricoli, seminatrici, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

7. — Accordo del 4 settembre 1956 per i compensi forfettari di macchine e attrezzi di proprietà del colono, aratri in ferro, falciatrici, erpici, rastrelloni, trinciaforaggi, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

8. — Accordo del 18 settembre 1956 per la corresponsione forfettaria del compenso trasporto acqua, da valere per i lavoratori in agricoltura della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4505)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 5 luglio 1957, integrativo dell'accordo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie private della provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo economico e normativo del 22 luglio 1958 per i non farmacisti dipendenti da farmacie private della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 15 marzo 1958 per i prestatori d'opera dipendenti dalle aziende casearie della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960), il Bollettino n. 13 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo di lavoro del 27 marzo 1957 da valere per i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo del 27 marzo 1957 per la retribuzione ai capi squadra delle cooperative edili nella provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741

1. — Contratto di lavoro del 4 maggio 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954; per gli addetti alle industrie edili e affini, da valere per i lavoratori dipendenti da cooperative edili della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4504)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Rovigo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro dell'8 ottobre 1956 per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane — ad alta macinazione — e i loro dipendenti, della provincia di Rovigo

2. — Contratto di lavoro del 28 novembre 1956 per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane — a bassa macinazione — e i loro dipendenti, della provincia di Rovigo

3. — Contratto normativo e relative tabelle salariali del 12 agosto 1958 nel settore artigiano della provincia di Rovigo.

4. — Contratto normativo di lavoro del 30 settembre 1959 per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane della provincia di Rovigo e i loro dipendenti per l'artigianato in genere escluse le aziende dei settori: barbieri, parrucchieri, sartorie per uomo, abbigliamento femminile in genere, molitori ad alta e bassa macinazione.

5. — Accordo salariale del 30 settembre 1959 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Rovigo.

6. — Accordo salariale del 30 settembre 1959 da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di sartorie per uomo della provincia di Rovigo.

7. — Accordo salariale del 30 settembre 1959 da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento femminile della provincia di Rovigo.

8. — Accordo salariale del 30 settembre 1959 da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di barbiere e parrucchiere per signora della provincia di Rovigo.

9. — Atto di adesione della C.I.S.N.A.L., del 21 maggio 1960, al contratto normativo e salariale di lavoro per la disciplina dei rapporti tra le aziende artigiane della provincia di Rovigo e i loro dipendenti per l'artigianato in genere, stipulato *in data 30 settembre 1959.*

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4506)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 luglio 1960) il Bollettino n. 91 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4507)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1960) il Bollettino n. 89 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale di lavoro 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

2. — Contratto nazionale di lavoro 24 ottobre 1958 per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

3. — Accordo 24 ottobre 1958 per la corresponsione della indennità speciale per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

4. — Contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

5. — Accordo 30 luglio 1958 per la corresponsione della indennità speciale agli operai degli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

6. — Accordo del 21 agosto 1953 per la corresponsione dell'indennità speciale agli operai addetti alle miniere ed agli *stabilimenti nella zona del Monferrato, esercenti la produzione* del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

7. — Accordo 16 aprile 1951 per la corresponsione di aumenti di merito agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, assunti anteriormente al 31 dicembre 1949.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4508)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Palermo.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, firmata di pugno del candidato e indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) con allegati ed elencati tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata o dovrà pervenire — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa. Tale certificato dovrà essere rilasciato dalla competente Camera di commercio e dovrà riportare, oltre alla specifica dichiarazione che il tirocinio pratico è stato effettivamente eseguito in Borsa, anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Palermo nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. In essi dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Palermo della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato, oltre alla specifica dichiarazione che le attività menzionate nei primi due comma sono state effettivamente esercitate in Borsa, dovranno essere indicate le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano

in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312 e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvera il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli « orfani di madre deceduta per fatto di guerra », un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale e copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra -, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio », un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) a) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) a) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa Italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma, comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica, e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 25 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 127. — CARUSO

(3983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di venti borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Vista la nota n. 116167-118731 in data 26 aprile 1960, con la quale il Ministero del tesoro ha manifestato il proprio assenso al provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di venti borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di anni due, a decorrere dalla data in cui l'assegnatario avrà iniziato a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto al quale sarà stato destinato. Tale borsa potrà essere prorogata per un altro anno, senza concorso, su proposta del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 780.000 (*settecentottantamila*) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

L'onere relativo farà carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62 e 1962-63, corrispondenti al cap. 48/1 del corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie o naturali o biologiche e che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. IV, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi Osservatorio od Istituto presso il quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, ne delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo della domanda è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Ufficio segreteria.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri, dei quali quattro scelti fra i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante o degli Istituti di ricerca e di sperimentazione e uno fra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'esame, che avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, consiste in una prova orale sulla entomologia, sulla patologia vegetale e sulle principali disposizioni riguardanti la difesa fitosanitaria.

Il programma di esame è allegato al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno, a pena di decadenza, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Div. IV, entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laurea in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

3) certificato dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dai diritti politici;

6) certificato di buona condotta morale e civile;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) ed 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'Osservatorio o lo Istituto cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera a), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza, l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati assegnati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ad altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1960
Registro n. 9, *foglio n.* 127

PROGRAMMA DI ESAME

Entomologia generale.

Nozioni intorno alla morfologia del dermascheletro ed alla anatomia dei principali sistemi ed organi degli insetti, con particolare riguardo alle parti del corpo sulle quali, od attraverso le quali, si esplica l'azione degli insetticidi (apparato boccale, sistema respiratorio sistema digerente, ecc.).

Sommarie nozioni intorno alla fisiologia degli insetti

Nozioni intorno alla sistematica degli insetti, acari e nematodi e riconoscimento delle principali forme dannose alla agricoltura

Nozioni intorno alla biologia degli insetti in generale. ed in particolar modo intorno al comportamento etologico degli stadi postembrionali.

Entomologia applicata.

Nozioni intorno alla entomofauna infeudata alle principali colture agrarie, con particolare riguardo ai rapporti fra ospite e fitofagi, fra i vari fitofagi conviventi o fra fitofagi e loro simbionti.

Nozioni intorno alla etologia dei principali insetti, acari e nematodi dannosi alle colture agrarie e forestali ed agli animali domestici.

Nozioni sui mezzi di lotta naturali ed artificiali: concetti generali su cause e mezzi di lotta, equilibrio biologico, parassitismo ecc.

Nozioni sulla chimica e la fisiologia degli insetticidi.

Patologia vegetale.

1. Fattori favorenti le infezioni delle piante.
2. I mezzi di diffusione delle malattie in natura.
3. Rapporti fra ospite e parassita.
4. Nozioni generali sui virus fitopatogeni e sulle loro caratteristiche biologiche.
5. Le alterazioni prodotte da sfavorevoli condizioni climatiche.
6. Le malattie di carenza.
7. Le principali virosi della patata, del pomodoro, del tabacco, dei fruttiferi.
8. Le più diffuse micosi delle piante coltivate.
9. Le più diffuse batteriosi delle piante coltivate.
10. Le principali fanerogame parassite di piante coltivate.
11. Nozioni, caratteristiche e impiego dei più comuni anticrittogamici con particolare riguardo a quelli organici di nuova produzione.

Legislazione fitosanitaria.

Principali disposizioni riguardanti l'importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.
Compiti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione per fitopatologia.
Compiti degli Osservatori per le malattie delle piante.
Compiti dei Commissari provinciali per le malattie delle piante.
Delegati speciali per le malattie delle piante.
Commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.
Certificato fitopatologico.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il Ministro: RUMOR

(4405)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni per la presentazione delle domande di esonero della prova pratica integrata da colloquio ai fini del collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici dei ruoli speciali transitori.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799;
Visto il proprio decreto 24 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1958, con il quale sono stati indetti esami per il conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico di ruolo ordinario, istituiti in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi;
Visto l'art. 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16;

Ordina:

1. — Per effetto dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono dispensati dall'esame consistente in una prova pratica integrata da colloquio, prevista dal decreto ministeriale 24 dicembre 1957 citato nelle premesse, gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio degli istituti e scuole d'istruzione media tecnica che in un concorso per esami a posti di ruolo ordinario di insegnante tecnico-pratico abbiano riportato almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame.

Tale votazione deve risultare conseguita in un concorso indetto anteriormente al 25 settembre 1957 e relativo al tipo di scuola e alla specializzazione cui si riferisce il posto di ruolo ordinario richiesto.

2. — Le domande di dispensa dalla prova pratica integrata da colloquio, redatte su carta da bollo da L. 200, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* alla Direzione generale per l'istruzione tecnica, da parte degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole tecniche, delle scuole professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, ed all'Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado, piazzale dei Congressi n. 15, EUR, da parte degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

Nella domanda l'aspirante deve indicare, oltre alle proprie generalità:

a) il posto di ruolo speciale transitorio occupato e l'eventuale specializzazione, la scuola e la sede di servizio;

b) il posto di ruolo ordinario corrispondente a quello di ruolo speciale transitorio occupato, che viene richiesto;

c) la data del bando di concorso nel quale ha riportato la votazione di cui al precedente paragrafo 1;

d) l'indirizzo al quale chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere infine datata e firmata. Su di essa il capo d'istituto dovrà apporre il visto per l'autenticazione della firma e una dichiarazione attestante la permanenza in servizio dell'aspirante.

3. — Alla domanda di dispensa deve essere allegato un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito in un concorso per esame a posti di ruolo ordinario di insegnante tecnico-pratico la votazione di cui al precedente paragrafo 1.

Nel caso che non sia già in possesso di detto certificato, l'aspirante dovrà chiederne il rilascio all'Ufficio concorsi scuole medie del Ministero con istanza in carta legale da L. 200, cui sarà unita una marca amministrativa da L. 100, da prodursi nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Nell'istanza suddetta l'aspirante indicherà l'anno del bando di concorso nel quale conseguì il titolo, e chiederà la trasmissione d'ufficio del certificato alla Direzione generale o all'Ispettorato cui è stata inviata la domanda di dispensa dalla prova pratica integrata da colloquio.

Della richiesta del certificato inoltrata all'Ufficio concorsi del Ministero l'aspirante dovrà dare notizia nella domanda di dispensa.

4. — La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo plico raccomandato. L'Amministrazione non risponde delle domande che pervengono con altro mezzo.

5. — In mancanza di contraria comunicazione, le domande di dispensa dalla prova pratica integrata da colloquio devono ritenersi accolte.

Roma, addì 20 aprile 1960

Il Ministro: MEDICI

(4229)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe od equiparato dei ruoli organici del personale esecutivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1959.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe od equiparato dei ruoli organici del personale esecutivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 27 febbraio 1959;

Decreta:

La Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 febbraio 1959 in premesse citato, è composta come segue:

Presidente:
Mazzarella dott. ing. Mario, direttore di divisione.

Membri:
Regis dott. ing. Orazio, direttore di divisione;
Fadel dott. proc. Arnaldo, direttore di sezione;
Vighi dott. ing. Augusto, direttore di sezione;
Ziffer dott. ing. Mario, direttore di sezione.

Segretario:
D'Ubaldo dott. Oris, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 28 giugno 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1960
Registro n. 36 *Uff. risc. poste, foglio n.* 197. — GIANNELLI

(4539)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.